



COMUNE DI ABBASANTA

Provincia di Oristano

Via Garibaldi, 144 - C.A.P. 09071 - P.I. 00068600956 - Tel. 0785/56.16 - Fax 0785/56.16.50

Sito web: www.comune.abbasanta.or.it - E-mail: protocollo@comune.abbasanta.or.it

ORDINANZA n. 03 del 07 gennaio 2019

Limitazione degli orari di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche oltre determinati orari e divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio in programma il 16 gennaio 2019 presso la piazza Sant'Antonio.

IL SINDACO

Premesso che, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011 le ordinanze previste dall'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana.

Richiamato il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48.

Visto l'art. 50 comma 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 comma 1 del D.L. 20.02.2017 n.14, che recita: "*7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*".

Considerato che il 16.01.2019 presso la piazza Sant'Antonio ad Abbasanta si terranno i festeggiamenti in onore al Santo con l'accensione di tre fuochi votivi denominati "Tuvas".

Atteso che per tale evento si prevede l'affluenza di pubblico.

Rilevato che:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, costituisce un pericolo per i passanti, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi.

Vista la nota del 26.07.2017 prot. 20193/2017 della Questura di Oristano, con la quale il sig. Questore invitava il sottoscritto a voler valutare la possibilità di adottare delle misure di prevenzione in merito agli orari di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici nel territorio urbano ed in particolare in occasione dello svolgimento di pubbliche manifestazioni.

Ritenuto opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento della manifestazione in programma il 16 gennaio 2019, di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o materiali simili.

Ritenuto di dover procedere secondo quanto indicato dalla Questura di Oristano, al fine di assicurare la tutela dei valori prevalenti dell'ordine e sicurezza pubblica in occasione della manifestazione anzidetta disponendo, nella data del 16 gennaio 2019, i divieti di seguito elencati:

- divieto assoluto di vendita e somministrazione, anche a mezzo di distributori automatici, di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o altro materiale che frangendosi possa costituire pericolo, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;
- i suddetti divieti saranno operativi dal 16.01.2019 presso la piazza Sant'Antonio ad Abbasanta si terranno i festeggiamenti in onore al Santo con l'accensione di tre fuochi votivi denominati "Tuvas".

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale.

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione.

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: "Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che "... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148.

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017.

Vista la circolare della Questura di Oristano prot. 16149 del 15.06.2017 avente ad oggetto: gestione delle pubbliche manifestazioni.

Vista la circolare della Prefettura di Oristano prot. 13212/2017/A1 del 26.06.2017 avente ad oggetto: manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 dello stesso TUEL e dell'art. art. 54.

Ritenuto opportuno impartire apposite disposizioni.

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

presso la piazza Sant'Antonio ad Abbasanta e nei pressi delle aree di svolgimento dei festeggiamenti in onore a Sant'Antonio Abate da realizzarsi con l'accensione di tre fuochi votivi denominati "Tuvas", il giorno 16.01.2019, l'istituzione dei divieti di seguito elencati:

- divieto assoluto di vendita e somministrazione, anche a mezzo di distributori automatici, di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o altro materiale che frangendosi possa costituire pericolo, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;
- è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.).

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

Sono fatte salve eventuali sanzioni penali.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma quattro della legge 7/8/90 n 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R.

Sardegna, o entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

La pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.

La consegna della presente agli organizzatori della manifestazione e ai responsabili della sicurezza.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Oristano;
- alla Questura di Oristano;
- alla Stazione Carabinieri di Abbasanta;
- all'Ufficio di Polizia Locale.

Abbasanta, 07.01.2019

Il Sindaco
F.to Stefano Sanna

La presente copia è conforme all'originale